

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO  
DELLA COMUNITÀ DEL PARCO  
NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETI**

Approvato dalla Comunità del Parco con deliberazione n. 3 del 27.12.24

## **TITOLO I**

### **COMUNITA' DEL PARCO, COSTITUZIONE, SEDE, QUOTE DI PARTECIPAZIONE, DURATA**

#### **Art. 1**

Il presente regolamento, in conformità al disposto della legge 29/97, disciplina il funzionamento e formula gli indirizzi per la emanazione dei provvedimenti amministrativi della Comunità del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili (di seguito "Comunità del Parco").

#### **Art. 2**

La Comunità ha la propria sede presso l'Ente Parco.

#### **Art. 3**

La Comunità è costituita dal Presidente della Provincia di Rieti, dal Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale, dai Sindaci dei Comuni, dai Presidenti delle Comunità Montane nei cui territori sono ricomprese le aree naturali protette e dai rappresentanti delle associazioni nominati dal Presidente della Regione.

I Presidenti e i Sindaci in carica possono farsi rappresentare, all'interno della comunità del Parco, da assessori o consiglieri dell'ente di appartenenza mediante delega da presentare al Presidente della Comunità del Parco, anche in sede assembleare.

## **TITOLO II**

### **INDIRIZZO E CONTROLLO**

#### **Art. 4**

La Comunità del Parco, nell'ambito delle proprie competenze, obiettivi e finalità, delibera le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività residenti all'interno del Parco dei Monti Lucretili e, complessivamente, nei propri Comuni quali facenti parte, in ottemperanza di specifiche disposizioni, finanziamenti e, più generalmente, in attuazione di Piani e Programmi.

Quale Organo propositivo e consultivo dell'Ente Parco esprime il proprio parere, che è obbligatorio, nelle seguenti materie:

- a. Regolamento dell'A.N.P. (Area Naturale Protetta);
- b. Piano dell'A.N.P. (Area Naturale Protetta);
- c. Bilancio di previsione finanziario e rendiconto di gestione dell'Ente;
- d. qualsivoglia altra questione, a richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo dell'Ente.

La Comunità del Parco inoltre:

- elabora, con l'assistenza della struttura amministrativa dell'Ente e della Direzione regionale competente, il programma pluriennale di promozione economica e sociale di cui all'art. 30 della L.R. 29/97 e lo trasmette, accompagnato da proprie determinazioni, al Consiglio Direttivo per l'adozione;

- esprime i pareri di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorso tale termine senza che sia stato comunicato il parere, l'Ente di gestione può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso.

In caso di contrasti tra Comunità ed altri organi dell'Ente di gestione che possano gravemente compromettere la normale gestione del Parco, la questione è rimessa ad una conferenza presieduta dal Presidente della Giunta Regionale o dall'Assessore competente, delegato dallo stesso presidente, il quale perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva alla Giunta Regionale.

#### **Art. 5**

La Comunità del Parco svolge verifiche generali sull'attuazione del programma pluriennale di promozione economica e sociale di cui all'art. 30 della L.R. 29/97, e verifica la coerenza delle decisioni assunte dal Consiglio direttivo rispetto agli atti di indirizzo emanati.

Le verifiche di cui innanzi non possono essere svolte singolarmente, ma devono essere oggetto di decisioni della Comunità del Parco, che può demandare a uno o più componenti il compito di verificare e relazionare alla Comunità stessa su momenti generali e specifici dell'attività dell'Ente Parco.

#### **Art. 6**

La Comunità del Parco designa i componenti del Consiglio Direttivo dell'Ente, ai sensi dall'art. 16 della L. 29/97 e s.m.i.. Tale designazione, è effettuata con voto limitato a non più di un candidato, con adeguato curriculum. Ogni votante esprime l'intera quota millesimale che rappresenta nei riguardi di ogni singolo candidato.

A seguito di dimissioni, incompatibilità e decadenza di uno dei componenti il Consiglio Direttivo la Comunità del Parco procede, mediante votazione, ad una nuova designazione ai sensi del 1° comma del presente articolo.

### **TITOLO III**

### **NOMINA COMPITI E REVOCÀ DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE DELLA COMUNITÀ'**

#### **Art. 7**

Nella prima seduta utile la Comunità del Parco procede con due distinte separate votazioni all'elezione del Presidente e del Vice Presidente scelti tra i componenti della comunità stessa. I delegati non possono ricoprire la carica di Presidente o Vice Presidente.

Sino alla nomina del Presidente le funzioni sono svolte dal componente della Comunità più anziano di età, che ha l'obbligo di convocare la Comunità.

**Art. 8**

Il Presidente ed il Vicepresidente sono eletti a maggioranza assoluta dei componenti.

La votazione si svolge in seduta pubblica e viene svolta a scrutinio palese.

**Art. 9**

Il Presidente convoca e presiede la Comunità del Parco, predisponde l'ordine del giorno e ne coordina l'attività, secondo le norme del presente regolamento.

Compete allo stesso assicurare il regolare svolgimento delle sedute nonché regolare la trattazione dell'ordine del giorno. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la Comunità è presieduta dal Vice Presidente. In assenza di entrambi, la Comunità è presieduta dal componente presente più anziano di età.

La Comunità è convocata dal Presidente quando viene richiesta dal Presidente dell'Ente Parco o su richiesta di 1/3 dei componenti della Comunità del Parco, espresso in quote millesimali e cioè che rappresentino almeno il 33,33% delle quote di partecipazione.

In tal caso, il Presidente convoca la Comunità entro il decimo giorno dalla richiesta stessa e la seduta dovrà tenersi entro il ventesimo giorno dalla data di ricevimento della richiesta. Nel caso di richiesta di urgenza i tempi di cui innanzi sono dimezzati.

**Art. 10**

Il Presidente e il Vice Presidente possono essere revocati con deliberazione motivata della Comunità del Parco.

La proposta di revoca deve essere sottoscritta da componenti la Comunità del Parco che rappresentino almeno il 50% delle quote di partecipazione e deve essere messa in votazione entro e non oltre 20 giorni dalla presentazione.

La proposta di revoca è approvata, in seduta segreta e a votazione palese, dalla maggioranza assoluta dei millesimi, espressi dai componenti della Comunità del Parco. Ove non sia raggiunto il numero richiesto di presenti, la votazione è rinviata, una sola volta, ad altra seduta da tenersi entro 10 giorni, pena la inammissibilità della proposta.

## **TITOLO IV**

### **MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA COMUNITA'**

#### **Art. 11**

La direzione dell'Ente Parco provvede ai compiti di segreteria della Comunità e dispone alla progressiva numerazione delle deliberazioni ed alla conservazione degli atti.

Il Direttore dell'Ente Parco o un suo delegato svolge la funzione di segretario nelle sedute della Comunità del Parco.

Partecipano di diritto alle riunioni della Comunità, con voto consultivo, il Presidente ed il Direttore dell'Ente.

Alle riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco.

#### **Art. 12**

Le riunioni della Comunità del Parco sono convocate tramite posta elettronica certificata o con avviso scritto per mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, da inoltrare almeno cinque giorni prima della data stabilita per la seduta.

In caso di convocazione d'urgenza l'avviso dovrà pervenire almeno 24 ore prima della seduta. Nell'avviso di convocazione devono essere precise la data, l'ora, la sede dell'adunanza e la modalità di svolgimento e devono essere elencati gli argomenti sui quali la Comunità è chiamata a decidere.

L'avviso deve contenere l'indicazione della prima e seconda convocazione.

#### **Art. 13**

Le sedute della Comunità del Parco sono convocate in prima e seconda convocazione.

Le riunioni della Comunità del Parco possono essere convocate in modalità esclusivamente in presenza, in modalità online o in modalità mista (presenza/online). La seconda convocazione può avvenire almeno un'ora dopo la prima. Affinché la riunione sia considerata valida, è necessaria la presenza della metà più uno dei membri in prima convocazione e un terzo di essi in seconda convocazione, indipendentemente dalla modalità di partecipazione.

In caso di convocazione esclusivamente in presenza, è fondamentale raggiungere la maggioranza in termini di quote di partecipazione tra i membri presenti fisicamente.

Se la riunione è convocata in modalità mista o in modalità online, è altresì essenziale garantire il raggiungimento della maggioranza delle quote di partecipazione considerando entrambe le modalità di partecipazione.

La seduta può trattare tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno durante la seconda convocazione, indipendentemente dalla modalità di partecipazione. Tuttavia, è fondamentale, in ogni caso, assicurare il raggiungimento della maggioranza delle quote di partecipazione.

Se trascorrono sessanta minuti dall'ora fissata senza che sia stato raggiunto il numero legale, la seduta sarà dichiarata deserta, indipendentemente dalla modalità di convocazione.

#### **Art. 14**

All'inizio della seduta, a cura del Segretario, si procede all'appello dei componenti per l'accertamento dell'esistenza del numero legale e della validità dell'adunanza.

Fatto l'appello nominale ed accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta ed affida a due componenti le funzioni di scrutatori per le votazioni.

Il Presidente durante lo svolgimento della seduta non è obbligato a verificare la sussistenza del numero legale, almeno che non ne facciano espressa richiesta uno o più componenti. La verifica non può essere richiesta una volta iniziate le operazioni di voto.

#### **Art. 15**

I Componenti della Comunità che intendono parlare su di un oggetto all'ordine del giorno debbono farne richiesta al Presidente, che accorda la parola secondo l'ordine delle domande. Gli interventi dei componenti nella discussione non devono eccedere normalmente la durata di dieci minuti.

Nessun componente della Comunità può parlare più di due volte sullo stesso argomento. Non è consentito interrompere chi ha la parola. L'intervento deve riguardare unicamente le materie in esame.

E' consentito al Presidente interrompere gli interventi ove ricorrono motivi di garanzie del rispetto delle norme del regolamento.

Il Presidente può impedire la parola ad un componente che sia stato richiamato due volte al rispetto delle norme del regolamento senza che costui ne abbia tenuto conto.

I richiami riguardanti il rispetto del regolamento o l'ordine del giorno, o l'ordine di lavoro, o la priorità delle votazioni. hanno la precedenza sulla discussione principale.

In tale ipotesi, possono parlare, dopo il proponente. soltanto un oratore contro ed uno a favore, motivando il proprio punto di vista e per non più di cinque minuti ciascuno. Ove la Comunità sia chiamata dal Presidente a decidere su questi richiami, la votazione ha luogo per alzata di mano.

#### **Art. 16**

Le votazioni avvengono per appello nominale o per alzata di mano.

Per procedere alla votazione per appello nominale, il Presidente specifica il significato del "Si" e del "No" e, subito dopo, il Segretario procede all'appello e all'annotazione dei voti.

La votazione per alzata di mano è soggetta a controprova ove venga richiesta immediatamente dopo la proclamazione dei risultati e, in ogni caso, prima che si passi all'esame di altro argomento iscritto all'ordine del giorno.

Le deliberazioni si adottano a scrutinio segreto su richiesta della maggioranza dei presenti espressa in quota di partecipazione o, quanto riguardano questioni concernenti persone. In tal caso, il Presidente accerta il numero ed il nome dei votanti e degli assenti, ed effettua le operazioni di spoglio dei voti assistito dai due componenti nominati scrutatori.

Terminate le votazioni, il Presidente ne proclama l'esito.

Qualora sorgano contestazioni circa i risultati e la validità della votazione, su di essa delibera l'Assemblea seduta stante.

Il Presidente può sciogliere la seduta tutte le volte che si verifichino eventi atti a turbare l'ordine pubblico.

#### **Art. 17**

I membri del Consiglio direttivo dell'Ente che partecipano alle sedute della Comunità, a richiesta del Presidente o dei componenti, possono esprimere pareri. Tali pareri saranno annotati a verbale.

#### **Art. 18**

Il processo verbale dell'adunanza della Comunità deve contenere i nomi dei componenti presenti alla votazione nei singoli argomenti con l'indicazione di quelli che si sono astenuti o contrari.

Per le deliberazioni concernenti questioni di persone deve essere specificato che si è proceduto alla votazione a scrutinio segreto.

Ogni componente ha facoltà di far inserire a verbale dichiarazioni attinenti all'ordine del giorno.

I processi verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario e vengono letti ed approvati dalla Comunità nella seduta stessa o in quella successiva.

### **TITOLO V**

#### **PUBBLICITA' DEI LAVORI DELLA COMUNITA'**

#### **Art. 19**

Le sedute della Comunità del Parco sono pubbliche eccettuati i casi stabiliti dalla legge, dal presente regolamento e quelli in cui, con deliberazione motivata, sia altrimenti stabilito.

Della avvenuta convocazione ne è data informazione al pubblico attraverso la pubblicazione nell'albo online dell'ente parco

Al pubblico che assiste alle sedute della Comunità del Parco, non è consentito intervenire in alcun modo né in ogni caso interferire coi lavori della stessa.

In caso di necessità al Presidente è consentito ordinare lo sgombero dell'aula.

**Art. 20**

Le deliberazioni della Comunità sono pubblicate per 15 giorni sull'albo online del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili.

Per il rilascio di copia degli Atti si applica la normativa vigente.

**TITOLO VI****RINVIO****Art. 21**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle leggi vigenti.